## REGOLAMENTO (CEE) N. 1617/93 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 1993

relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato CEE ad alcune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate aventi per oggetto, sui servizi aerei di linea, la programmazione congiunta e il coordinamento degli orari, gli esercizi congiunti, le consultazioni sulle tarisse per i passeggeri e le merci e l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei ('), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2411/ 92 (2), in particolare l'articolo 2,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (3),

sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti aerei,

considerando quanto segue:

- Il regolamento (CEE) n. 3976/87 conferisce alla (1) Commissione il potere di applicare, mediante regolamento, l'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato ad alcune categorie di accordi, decisioni o pratiche concordate che si riferiscono direttamente o indirettamente alla prestazione di servizi di trasporto аегео.
- Gli accordi, le decisioni o le pratiche concordate (2) aventi per oggetto la programmazione e il coordinamento degli orari, gli esercizi congiunti, le consultazioni tariffarie e l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti possono restringere la concorrenza ed incidere sugli scambi fra Stati membri.
- La programmazione congiunta e il coordinamento (3) dell'orario possono contribuire a conservare determinati servizi nelle ore o nei periodi di minore affluenza o sulle rotte meno frequentate e a creare nuovi collegamenti a tutto vantaggio degli utenti del trasporto aereo. Tuttavia, le clausole concernenti i voli supplementari non devono richiedere l'assenso delle altre parti né imporre il pagamento di una penale. Tali accordi devono anche permet-

tere alle parti di recedere con un preavviso ragionevolmente breve.

I patti secondo i quali una compagnia più piccola (4) riceve sostengo commerciale e finanziario da un'altra compagnia possono consentire alla piccola compagnia di effettuare servizi aerei sulle rotte nuove o meno frequentate. Tuttavia, al fine di evitare restrizioni non indispensabili al conseguimento di tale obiettivo, la durata di tali esercizi congiunti deve essere limitata al periodo necessario al raggiungimento di una sufficiente reputazione commerciale. L'esenzione per categoria non deve essere accordata agli esercizi congiunti quando possa ragionevolemente presumersi che entrambe le parti siano in grado di fornire indipendentemente il servizio aereo in oggetto. Le suddette condizioni non pregiudicano la possibilità, in casi appropriati, di presentare una domanda ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2410/92 (5), per ottenere un'esenzione individuale ove le condizioni stesse non siano soddisfatte o le parti necessitino di una proroga della durata dell'esercizio congiunto.

> In particolare, possono essere rilasciate esenzioni individuali alle parti che - operando congiuntamente — vogliono usufruire delle possibilità di accesso al mercato create dal regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio (6) sulle rotte che non sono né nuove né meno frequentate, ma che nondimeno soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento.

Le consultazioni sulle tariffe per il trasporto dei (5) passeggeri e delle merci possono contribuire all'accoglimento generalizzato di tariffe di trasporto merci e passeggeri che consentono l'e interlining », con vantaggio sia dei vettori sia degli utenti del trasporto aereo; tuttavia, l'oggetto delle consultazioni non deve andare al di là di quanto è necessario per agevolare l'e interlining ». Il regolamento

<sup>(</sup>¹) GU n. L 374 del 31. 12. 1987, pag. 9. (²) GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 19. (¹) GU n. C 253 del 30. 9. 1992, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU n. L 374 del 31. 12. 1987, pag. 1.

<sup>(°)</sup> GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 18. (°) GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 8.